



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

---

**Procedura aperta per l'affidamento in appalto del “Servizio di ristorazione collettiva scolastica, nella modalità della gestione indiretta e con un centro cottura centralizzato” - Durata 3 + 2 anni scolastici.**

# **Schema di Contratto di Appalto** *(ex art. 82, co. 1, del Codice)*

**Contratto elettronico in forma pubblico-amministrativa**

*(ai sensi dell'art. 18, co.1 del Codice e degli artt. 2699 e 2700, del codice civile)*

**N° di Repertorio**                      **del**                     

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

---

**Indice**

<b>Definizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>Premesse .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>6</b>
Art. 1 – Generalità.....	6
Art. 2 – Disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese.....	7
Art. 3 - Oggetto del contratto .....	7
Art. 4 -Importo e Durata del contratto.....	7
Art. 5 – Sedi di esecuzione e quantitativo dei pasti da somministrare.....	8
Art. 6 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) .....	9
Art. 7 – Domicilio delle Parti e comunicazioni.....	10
<b>ARTE II – RAPPORTI TRA LE PARTI .....</b>	<b>10</b>
Art. 8 – Termine di avvio del servizio .....	10
Art. 9 – Subappalto ed evidenza dei subcontratti.....	10
Art. 10 – Oneri dell'Appaltatore .....	12
Art. 11 – Obblighi di legge dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori .....	12
Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore, assicurazione e garanzia.....	14
Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamenti.....	15
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15
<b>PARTE III – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA .....</b>	<b>18</b>
Art. 15 – Opzioni contrattuali .....	18
Art. 16 – Equilibrio contrattuale e Revisione dei prezzi .....	18
Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione .....	18
Art. 18 – Penalità .....	19
Art. 19 – Recesso ed esecuzione in danno .....	20
Art. 20 – Risoluzione .....	20
<b>PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>21</b>
Art. 21 – Divieto di cessione del Contratto.....	21
Art. 22 – Cessione del credito .....	21
Art. 23 – Controversie e Foro competente.....	21
Art. 24 – Spese per la stipula del Contratto ed adempimenti fiscali.....	22
Art. 25 – Trattamento e protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio .....	22
Art. 26 – Codice comportamentale .....	24
Art. 27 – Disposizioni in materia di anticorruzione e conflitto di interessi .....	24
Art. 28 – Clausola finale e di rinvio .....	24



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

---

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso il Comune di Casamassima (BA), nell' Ufficio/Settore/Area \_\_\_\_\_, innanzi a me dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, Ufficiale rogante, autorizzato a ricevere gli atti della procedura aperta svolta sulla piattaforma Traspare, per l'affidamento del "Servizio di ristorazione collettiva scolastica, nella modalità della gestione indiretta e con un centro cottura centralizzato" - Durata 3 + 2 anni scolastici, **CIG.....**, senza l'assistenza di testimoni per avere le parti intervenute - d'accordo fra loro e con il mio consenso - espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- Il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casamassima con sede legale in Via Fiorentini, n° 7- 2P - 70010 – Casamassima (BA), C.F. 80012570729, codice IPA c\_b923, che rappresenta nella sua qualità, di Resp. del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona, di seguito denominato "**Ente**";

**E**

- il/la dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale, dell'operatore economico avente ragione sociale \_\_\_\_\_, forma giuridica \_\_\_\_\_, con sede legale in via/viale/corso/strada/piazza/largo/altro \_\_\_\_\_, n. civico \_\_\_\_\_, Cap \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Tel. (+39) \_\_\_\_\_, Domicilio digitale (Pec) \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_, sito web \_\_\_\_\_, partecipante come (riportare una delle seguenti opzioni):

[ ] operatore economico singolo,

[ ] operatore economico mandatario/capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio (specificare la tipologia)/GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto, costituito dalle seguenti imprese: (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.),

[ ] consorzio di cooperative/imprese artigiane/consorzio stabile che ha concorso con le seguenti consorziate: (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.),

[ ] \_\_\_\_\_ di imprese aderenti al contratto di rete, in aggregazione di tipo orizzontale/verticale/mista, costituita dalle seguenti imprese retiste: (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo completo sede legale, C.F., P.I.).

di seguito denominato "**Appaltatore**" ed entrambi (ossia "**Ente**" ed "**Appaltatore**") di seguito denominate le "**Parti contraenti**" o le "**Parti**".

Delle identità e della piena capacità giuridica di contrattare delle parti di cui sopra, io Segretario rogante, sono personalmente certo.

Le parti si danno reciproco atto che la dichiarazione di cui innanzi e ogni altra contenuta nel presente atto con valore di autocertificazione, è suscettibile di controllo secondo il disposto di cui all'art. 71, co. 1, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. I contraenti dichiarano inoltre che non esiste alcuna relazione di parentela né di affinità tra loro, di essere giuridicamente capaci di obbligarsi e di contrattare e che, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni ai sensi dell'art.48, co. 1, della L. n. 89/1913.

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

## **Definizioni**

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni ovunque ricorrenti in seguito elencati, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro previsto che i termini e le espressioni indicati al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa, come quelli al maschile si intendono definiti al femminile e viceversa:

- a) **“Chiarimenti”**: il contenuto degli eventuali chiarimenti pubblicati sulla Piattaforma dall'Ente, in risposta ai quesiti pervenuti da parte degli operatori economici durante lo svolgimento della Procedura;
- b) **“Codice”**: il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e sue successive modifiche e integrazioni;
- c) **“Codice comportamentale”**: il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casamassima, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 54, co. 5, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, co.1, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, pubblicato sul sito internet dell'Ente (<https://www.comune.casamassima.ba.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-INTEGRATIVO-DEI-DIPENDENTI-DEL-COMUNE-DI-CASAMASSIMA> );
- d) **“Contratto di Appalto” o “Contratto”**: il presente documento, ossia l'accordo scritto tra l'Ente e l'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni (servizi e forniture), contenente l'indicazione dell'oggetto delle prestazioni, delle condizioni particolari di esecuzione, del corrispettivo pattuito e dei tempi di esecuzione. Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, include i seguenti documenti che, anche se non materialmente qui allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - 1) Il Bando di Gara G.U.U.E.;
  - 2) il Disciplinare;
  - 3) il Capitolato Speciale di Appalto (**“CSA”**);
  - 4) Addendum al contratto di appalto avente ad oggetto *“Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/915 della Commissione del 04.06.2021”*;
  - 5) il Quadro Economico;
  - 6) i chiarimenti;
  - 7) l'Offerta;
  - 8) l'integrale documentazione relativa al/i contratto/i di subappalto;
  - 9) la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice;
  - 10) le polizze RCT/RCO.



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

**N.B.** In caso di difformità e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle nei documenti sopra elencati, la prevalenza è accordata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati, salva diversa disposizione contrattuale; in ogni caso, eventuali deroghe alle disposizioni contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nel suddetto elenco, sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

- e) **“Offerta”**: l'integrale documentazione presentata dall'Appaltatore ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, aggiudicazione efficace e stipula (ossia la documentazione amministrativa, tecnica ed economica con i relativi allegati, quella relativa all'eventuale avvalimento, la documentazione relativa al soccorso istruttorio ed ai giustificativi in caso di offerta anomala/non congrua, la documentazione propedeutica all'aggiudicazione efficace e stipula del presente Contratto);
- f) **“Piattaforma”**: la piattaforma web di approvvigionamento digitale certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, adoperata per lo svolgimento della procedura di affidamento, ossia Piattaforma Telematica **“Traspare”**.
- g) **“Procedura di affidamento” o “Procedura”**: la Procedura aperta telematica per l'affidamento in appalto del **“Servizio di ristorazione collettiva scolastica, nella modalità della gestione indiretta e con un centro cottura centralizzato” - Durata 3 + 2 anni scolastici**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, con CIG [REDACTED];
- h) **“Direttore dell'Esecuzione del Contratto/DEC”**: il soggetto nominato dall'Ente, ex art. 114 del Codice che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, assume la responsabilità della buona riuscita e puntuale esecuzione dei servizi e delle forniture in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dall'Ente.

### Premesse

- a) con decisione a contrarre del Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona, del 11.12.2024, Reg. Gen. DD 2224/2024, è stata indetta la procedura di affidamento, svolta tramite la Piattaforma;
- b) il Bando di gara della suddetta procedura è stato pubblicato nella G.U.U.E., Serie S n. [REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED]/2024 e sulla piattaforma per la pubblicità a valore legale dell'ANAC in data [REDACTED]/[REDACTED]/2024;
- c) alla procedura indicata hanno partecipato n. XX operatori economici, di cui sono stati ammessi n. XX;
- d) a seguito dell'espletamento della citata procedura di affidamento, con determina di aggiudicazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona, del [REDACTED]/[REDACTED]/2024, Reg. Gen. DD [REDACTED]/2024, Reg. Dir. DD-XX [REDACTED]/2024 (pubblicata all' Albo Pretorio online dell'Ente con n. [REDACTED] del [REDACTED]), la procedura *de qua* è stata aggiudicata all'Appaltatore, ex art. 17, co. 5 del Codice;

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

e) è stata acquisita tutta la documentazione necessaria alla stipula del presente contratto, elencata alla lettera "d)" delle Definizioni.

## **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Generalità**

1.1. Il/La dott./dott.ssa [REDACTED], in qualità di Responsabile del Servizio Socio Culturale - Servizi alla Persona conferisce all'Appaltatore i servizi e le forniture di cui alla Procedura di affidamento: l'Appaltatore si impegna formalmente a eseguire tutte le prestazioni, nel rispetto delle previsioni del Contratto.

1.2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione del contratto deve essere effettuata dall'Appaltatore con i propri mezzi e personale, nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, in regola con tutte le normative vigenti in materia, obbligandosi a rispettare inoltre gli indirizzi operativi ed organizzativi condivisi con l'Ente.

1.3. Tutto quanto riportato nel presente Contratto, si intende requisiti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento (servizi e forniture), con riferimento all'art. 113, del Codice.

1.4. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente, a mezzo Pec, durante il periodo di efficacia del presente contratto, qualsiasi modifica intervenga in merito ai seguenti elementi:

- a) variazione dei dati dell'Appaltatore (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo della sede legale, numeri di telefono, e-mail, pec/domicilio digitale, assetto societario, proprietà, dati dell'iscrizione presso la C.C.I.A.A.);
- b) variazione dei soggetti dell'Appaltatore di cui all'art. 94, co. 3 e 4 del Codice e di quelli di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (compresi i familiari conviventi di maggiore età) con indicazione del nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, carica rivestita e data di eventuale cessazione dalla carica ove applicabile;
- c) qualsiasi circostanza, condizione, evento, fatto e/o provvedimento che rilevi ai fini della sussistenza in capo all'Appaltatore (ed ai relativi soggetti di cui all'art. 94, co. 3 e 4, del Codice) delle cause di esclusione (automatica e non automatica) previste dagli artt. 94-98 del Codice, dall'art. 3, co. 6, del D.L. n. 73/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 107/2024, dall'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- d) nel caso sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore (e/o dei relativi soggetti di cui all'art. 85, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. compresi i familiari conviventi di maggiore età), la comunicazione e/o l'informazione antimafia interdittiva e/o un provvedimento che determini l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) nel caso di perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti previsti dal Disciplinare per la partecipazione alla procedura di affidamento (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali);
- f) variazione delle informazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, al subappalto, al responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, al DPO/RPD;

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

g) qualsiasi ulteriore variazione alle informazioni riportate all'interno del presente contratto, così fornite dall'Appaltatore ai fini del medesimo, ivi compresi i dati sulla garanzia definitiva e/o sulla polizza assicurativa.

1.5. In caso di subappalto, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche al/i subappaltatore/i per quanto compatibili.

**Art. 2 – Disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese**

2.1. Nei casi in cui l'Appaltatore sia un operatore economico plurisoggettivo, si applicano al Contratto tutte le disposizioni specifiche relative ai raggruppamenti temporanei di imprese previste dall'art. 68 del Codice oltre a quelle del codice civile per quanto compatibili.

2.2. In particolare, gli operatori economici raggruppati sono responsabili in maniera solidale nei confronti dell'Ente, del/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i e fornitori, fermo restando sempre e comunque, la responsabilità dell'impresa mandataria/capogruppo innanzi l'Ente per tutte le vicende contrattuali durante il periodo di efficacia del Contratto stesso.

2.3. Ai sensi del comma 2, avendo gli operatori economici mandanti, conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria/capogruppo, il Contratto è stipulato dalla medesima in nome e per conto proprio e delle mandanti.

2.4. Ai sensi del comma 2, all'impresa mandataria/capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva - anche processuale - delle mandanti nei confronti dell'Ente, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino alla estinzione di ogni rapporto; l'Ente, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle mandanti.

2.5. Per quanto qui non espressamente indicato, si applica tutto quanto previsto dall'art. 68 del Codice.

**Art. 3 - Oggetto del contratto**

3.1. Le attività oggetto del contratto (per i cui dettagli si rinvia al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica dell'Appaltatore e relativi eventuali allegati), sono le seguenti: organizzazione, preparazione e distribuzione di pasti, con il sistema della multi-porzione, tutti i giorni feriali per 32 settimane annue, nella modalità della Gestione Indiretta (rif. BUR n. 112 del 28.08.2018) e con un Centro di Cottura centralizzato, per gli alunni, insegnanti e personale ATA.

L'impresa aggiudicataria utilizzerà, per la preparazione dei pasti, un proprio **Centro di Cottura per veicolazione pasti verso i terminali esterni**. Dal citato centro di cottura partiranno i mezzi di trasporto di proprietà dell'impresa, per la distribuzione dei pasti presso le scuole indicate.

**Art. 4 -Importo e Durata del contratto**

4.1 Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo del servizio, per singolo pasto, per **n. 3 (tre) anni scolastici** di durata contrattuale, derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore, è pari ad €                      (in lettere/00), I.V.A. esclusa. Ottenendo, quindi, un valore stimato pari ad €                      (in lettere/00), I.V.A. esclusa al 4%.

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

---

4.2. Il Contratto ha durata di n. 3 (tre) anni scolastici decorrenti dalla data di effettivo inizio delle attività, che le Parti individuano di comune accordo corrispondente al giorno **1/1/2020**

4.3. Alla scadenza del contratto, l'Ente si riserva la facoltà di proroga del medesimo, per ulteriori n. 2 (due) anni scolastici, alle condizioni previste dall' **art. 7.3.3 del Disciplinare.**

4.4. Al Contratto si applicano le opzioni di modifica in corso di esecuzione così riportate all'art. 16 nonché la revisione dei prezzi riportata all'art. 17.

**Art. 5 – Sedi di esecuzione e quantitativo dei pasti da somministrare**

5.1. Le attività oggetto del contratto descritte all' articolo precedente sono circoscritte alle seguenti sedi del Comune di Casamassima, avente le seguenti stime di erogazione pasti:

Istituto	Indirizzo	Numero presunto giornaliero di pasti	
		Alunni	Insegnanti/ATA
Scuola dell'Infanzia "Ciari"	Via Grandolfo	58	5
Scuola dell'Infanzia "Collodi"	Via Salvo D'acquisto	149	20
Scuola dell'Infanzia "Don Milani"	Via F. La penna	63	7
Scuola Primaria "Marconi"	Via G. Marconi, 39	120	9
Scuola Primaria "Rodari"	Via G. Boccaccio, 43	203	30
Scuola Secondaria "Alighieri"	Via Leopardi	132	11
<b>Numero totale massimo presunto di pasti a settimana</b>		<b>3606</b>	
<b>Numero totale massimo presunto di pasti annui (considerando 32 settimane)</b>		<b>115392</b>	
<b>Numero totale massimo presunto di pasti nei tre (3) anni scolastici</b>		<b>346176</b>	
<b>Numero totale massimo presunto di pasti nei due (2) anni scolastici</b>		<b>230784</b>	
<b>Numero totale massimo presunto di pasti per l'intera durata di appalto</b>		<b>576960</b>	

5.2. La SA, in sede di esecuzione del contratto, si riserva di modificare l'indirizzo delle suddette sedi, pur sempre all'interno del territorio comunale.

5.3. Il numero dei pasti, delle sezioni o classi e il numero degli alunni e del personale docente e non docente o di altro personale autorizzato che usufruisce dei pasti è fornito a titolo puramente indicativo, in quanto subordinato al numero degli utenti che giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta in caso di scostamenti non quantificabili a priori da tali previsioni. Conseguentemente il numero dei pasti può variare, in più o in meno, durante il corso dell'appalto, senza che ciò comporti modifiche nell'applicazione del presente Capitolato.

5.4. Saranno pagati, in ogni caso, solo i pasti effettivamente ordinati e forniti. In corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, è possibile dare corso a estensioni o contrazioni del contratto (inserimento del servizio in nuovi plessi o estensione a nuove sezioni o classi, comprese quelle riguardanti la scuola primaria/secondaria di primo grado ovvero soppressione del servizio in plessi nei quali





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

è attualmente previsto) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

5.5. È possibile inoltre procedere alla riduzione del servizio oltre il quinto d'obbligo anche nell'eventualità di soppressione di plessi scolastici derivanti da dimensionamento scolastico, da interventi legislativi e/o regolamentari, da delibere degli Enti a ciò preposti, oppure a causa di forza maggiore o derivanti dall'inagibilità (temporanea o definitiva) dei locali e in qualsiasi altro caso di variazione che implichi la riduzione del numero dei pasti erogati. In tali casi, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta appaltatrice, la quale dovrà garantire l'erogazione del servizio senza che ciò comporti modifiche nell'applicazione del presente capitolato, dietro semplice richiesta e minimo preavviso (quanto prima possibile) da parte dell'Amministrazione comunale, applicando i prezzi d'aggiudicazione.

**Art. 6 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**

6.1. L'Ente esercita il controllo sulla gestione delle prestazioni oggetto di affidamento ed a tal fine ha facoltà di eseguire in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento delle medesime, nonché di ordinare adempimenti e richiedere dati, documenti, informazioni e notizie all'Appaltatore (ed al/i suo/i subappaltatore/i), in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali, fermo restando una ragionevole autonomia dell'Appaltatore (e del/i suo/i subappaltatore/i), di organizzare il servizio/fornitura secondo i propri programmi imprenditoriali e i propri criteri gestionali.

6.2. A tal fine, l'Ente provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 114 del Codice, nella persona di [REDACTED] in qualità di [REDACTED], quale figura di collegamento e raccordo tra l'Ente e l'Appaltatore (ed il /i suo/i subappaltatore/i), con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.

6.3. L'Appaltatore accetta di acconsentire a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte dell'Ente e di uniformarsi alle disposizioni impartite dal medesimo, sempreché compatibili con gli accordi contrattuali. I controlli e le ispezioni possono avvenire senza alcun preavviso. Il controllo è finalizzato a verificare la corrispondenza del servizio/fornitura realizzato dall'Appaltatore alle prescrizioni contenute nel CSA e di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni contrattuali. Qualsiasi mancanza agli obblighi derivanti dal contratto, qualsiasi inadempienza e/o violazione degli obblighi contrattuali, rilevata a seguito del controllo e/o del quale l'Ente dovesse venire a conoscenza e accertata dal personale comunale, è contestata all'Appaltatore.

6.4. Nell'ambito dei suddetti controlli, può essere richiesto di:

- a) accedere in ogni momento ai locali dell'Aggiudicatario ove sono conservati i documenti;
- b) procedere alla verifica della regolarità dell'archiviazione e della conservazione dei documenti;
- c) verificare la sussistenza dei requisiti di agibilità e sicurezza dei locali;
- d) verificare la giacenza.

6.5. Eventuali contestazioni derivanti dall'attività di controllo sono notificate all'Appaltatore (ed al/i suo/i subappaltatore/i) mediante Pec, nelle quali sono elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi; l'Appaltatore (ed il/i suo/i subappaltatore/i) ha/hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione medesima. In mancanza di valide

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

giustificazioni, con atto motivato, l'Ente può applicare le penalità e/o può risolvere il contratto nelle modalità indicate rispettivamente agli **artt. 19 e 21.**

6.6. In caso di subappalto, l'Ente si riserva di effettuare i controlli previsti in questo articolo, direttamente sul/i subappaltatore/i.

**Art. 7 – Domicilio delle Parti e comunicazioni**

7.1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, i domicili legali delle parti sono i seguenti:

<b>Parte</b>	<b>Indirizzo postale</b>	<b>Indirizzo Pec (domicilio digitale)</b>
Ente		
Appaltatore		

7.2. Le comunicazioni formali tra le Parti inerenti al presente Contratto, si intendono ricevute e conosciute dalla data di ricezione delle stesse (ivi compresa eventuale documentazione allegata) purché effettuate esclusivamente per iscritto, mediante raccomandata A/R e/o Pec, per il tramite di uno dei domicili legali indicati al comma 1.

7.3. Non sono ritenute valide ed efficaci, le comunicazioni formali tra le Parti inerenti al presente Contratto, effettuate in modalità differenti da quelle indicate al comma 2.

7.4. I dati inerenti ai domicili legali delle Parti riportati al comma 1, si intendono fissi; in caso di variazione dei suddetti dati, ciascuna delle Parti ha l'obbligo di comunicarne tempestivamente la modifica all'altra, esclusivamente per iscritto e mediante raccomandata A/R e/o Pec.

7.5. Non sono ritenute valide ed efficaci, le variazioni ai dati di cui al comma 1, effettuate con modalità differenti da quelle indicate al comma 4.

7.6. Le comunicazioni non formali tra le Parti inerenti al presente Contratto, possono avvenire mediante differenti modalità convenute tra le Parti medesime per le vie brevi.

**ARTE II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

**Art. 8 – Termine di avvio del servizio**

8.1. Il servizio deve avere inizio entro massimo **n. 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di sottoscrizione del presente Contratto: per i ritardi imputabili esclusivamente all'Appaltatore, vengono applicate le penalità descritte **all'art. 18;** nel caso in cui, per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà delle parti l'avvio del servizio/fornitura dovesse subire ritardi, si procede a definire congiuntamente il nuovo termine di avvio.

**Art. 9 – Subappalto ed evidenza dei subcontratti**

9.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice in considerazione della dichiarazione dell'Appaltatore in sede di offerta circa le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

9.2. L'Appaltatore per la realizzazione del servizio/fornitura oggetto del contratto non si avvale del subappalto.

**Oppure**

9.2. L'Appaltatore per la realizzazione del servizio/fornitura oggetto del contratto si avvale del subappalto come indicato nella successiva tabella, fermo restando le previsioni limitative indicate all'art. 14 del Disciplinare (tra cui in particolare, quella del divieto del c.d. "subappalto a cascata", ex art. 119, co. 17 del Codice):

Denominazione impresa e ragione sociale	Indirizzo completo della sede legale	C.f. e P. Iva	Servizi/Forniture oggetto di subappalto	Rif. al CSA (art.)	Quota percentuale rispetto al corrispettivo
Totale quota percentuale rispetto al corrispettivo					

9.3. Il subappaltatore/i deve/ono mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

9.4. L'Appaltatore – per ciascun subappaltatore - deve trasmettere all'Ente, almeno n. 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni:

- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV della parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100; l'Ente verifica la dichiarazione tramite la BDNCP di cui all'art. 23 del Codice;
- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il subappaltatore;
- ogni altra documentazione/adempimento prevista/o dall'art. 119, del Codice e dalla normativa vigente in materia.

9.5. L'Appaltatore, per l'esecuzione del servizio *de quo*, dichiara di aver attivato i subcontratti elencati nella tabella successiva (tali poiché non costituenti subappalto in quanto rientranti nelle condizioni di cui all'art. 119, co. 2 del Codice e/o poiché rientranti nelle categorie di forniture e servizi di cui al successivo comma 3):

Nome del Subcontraente	Indirizzo completo della sede legale	C.f. e P. Iva	Importo del Subcontratto	Oggetto del Subcontratto
------------------------	--------------------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**


9.6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l'art. 119 del Codice.

**Art. 10 – Oneri dell'Appaltatore**

10.1. Oltre alle previsioni di cui al Disciplinare di Gara ed a quanto espressamente previsto dall'[art. 6.1](#) del CSA, L'Appaltatore è responsabile:

- a) A tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni del Contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio/fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente documento e nel CSA sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
- b) Di eventuali violazioni di leggi, regolamenti ed obblighi contrattuali commessi dai propri dipendenti. In caso di ammanchi o deterioramenti di beni imputabili ai lavoratori utilizzati dall'Appaltatore, le conseguenti responsabilità gravano su di esso.
- c) Della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio/fornitura, anche nei riguardi di terzi e di tutti i propri dipendenti.

10.2. L'Appaltatore risponde, secondo legge, di eventuali inosservanze della normativa in materia, in particolare dagli artt. 326 c.p. (rivelazione dei segreti d'ufficio), 479 c.p. (falso ideologico), 490 c.p. (soppressione, distruzione, occultamento di atti veri) e 635 c.p. (danneggiamento).

10.3. L'Appaltatore è pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio/fornitura; l'Ente si riserva ogni più ampia facoltà di indagine e sanzione, in qualsiasi momento, sul corretto svolgimento del servizio/fornitura.

10.4. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 102, co. 1 lett. b), del Codice, nonché dell'art. 5, co. 1 lett. h), della L.R. n. 19/2024, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore dichiarato in sede di offerta per tutta la durata del contratto.

10.5. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102, co. 1 lett. c), del Codice, l'Appaltatore è tenuto, per tutta la durata del contratto, a rispettare le misure in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, dichiarate in sede di offerta.

**Art. 11 – Obblighi di legge dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori**

11.1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza ed alla corretta applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti, di tutte le condizioni (contrattuali, normative e retributive) previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi territoriali vigenti nel luogo di esecuzione del servizio/fornitura, comprese le condizioni retributive minime previste dai medesimi e le norme di cui alla Legge n. 68/1999 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

11.2. L'Appaltatore deve provvedere nei confronti dei lavoratori dipendenti, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni obbligatorie infortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Ente.

11.3. L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio/fornitura, deve adottare tutti gli adeguati accorgimenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adoperati per lo svolgimento del medesimo, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. A tal fine, l'Appaltatore, dichiara che il proprio Responsabile della Sicurezza è:

- Nome e Cognome: [REDACTED]
- Peo: [REDACTED]
- Pec: [REDACTED]
- N. di telefono: [REDACTED]

11.4. L'Ente fornisce la propria collaborazione per quanto di propria competenza e responsabilità per lo scopo di cui al punto precedente oltre che per la compresenza – in ottemperanza dei protocolli di sicurezza - del personale dell'Appaltatore con il personale dell'Ente medesimo, con la pubblica utente e terze parti.

11.5. L'Appaltatore deve rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; deve inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Deve provvedere all'adeguata formazione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

11.6. L'Appaltatore solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e/o responsabilità di natura retributiva, contributiva assicurativa e previdenziale ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri annessi e connessi, per cui nessun rapporto diretto con l'Ente può mai essere configurato.

11.7. L'Appaltatore, inoltre, deve:

- a) tenere aggiornato il libro matricola ed il registro di tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio/fornitura, con l'obbligo di esibirli in caso di controllo da parte dell'Ente e/o delle competenti Autorità;
- b) trasmettere all'Ente copia dei contratti di lavoro individuali sottoscritti dai dipendenti, al fine di permettere i necessari controlli circa l'esatta rispondenza degli stessi, a quanto previsto in sede di Offerta Tecnica (e suoi allegati).

11.8. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuati per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli Uffici competenti. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto a mezzo Pec l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi n. 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore.

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

11.9. In caso di subappalto, le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i subappaltatori per quanto compatibili.

**Art. 12 – Responsabilità dell'Appaltatore, assicurazione e garanzia**

12.1. L'Appaltatore è considerato responsabile dei danni e/o degli inconvenienti (compresi eventuali infortuni) che per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari ed altri collaboratori o prestatori di lavoro dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga), del suo/i subappaltatore/i, dei suoi mezzi e/o per mancata previdenza, venissero arrecati durante il rapporto contrattuale a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore stesso, a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Ente, a terzi e/o cose di loro proprietà, tenendo sollevato al riguardo l'Ente (inserito nel novero dei terzi), da ogni responsabilità (diretta ed indiretta) ed onere.

12.2. Ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti (compresi eventuali infortuni) che in relazione all'espletamento del servizio/fornitura e/o a cause ad esso connesse derivassero a persone e/o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Appaltatore, dell'Ente e/o a terzi e/o cose di loro proprietà, è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, restando analogamente a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o di compensi da parte dell'Ente.

12.3. La responsabilità dell'Appaltatore è inoltre estesa all'ingiustificata mancata esecuzione del servizio/fornitura (interruzione e/o sospensione e/o abbandono dello stesso anche parziale senza giusta motivazione), compresa quella perpetrata dal/i suo/i subappaltatore/i.

12.4. Si dà atto che l'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio/fornitura, come previsto **dall'art. 16 del CSA**, ha stipulato:

a) presso la Compagnia assicuratrice **\_\_\_\_\_**, Agenzia di **\_\_\_\_\_**, polizza/e RCT/RCO n. **\_\_\_\_\_** del **\_\_\_\_\_**, valida/e sino al **\_\_\_\_\_**, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice all'esercizio dell'azione di surrogazione spettante nei confronti dell'Ente, *ex art.* 1916 del codice civile, purché l'assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e con i seguenti massimali, rif. art. 117 del Codice:

- **Polizza RCT: € \_\_\_\_\_**
- **Polizza RCO: € \_\_\_\_\_**

12.5. L'Appaltatore si impegna a rinnovare le polizze di cui al comma 4, con frequenza **\_\_\_\_\_** al fine di garantirne la validità durante l'intero periodo di vigenza del Contratto, mantenendone inalterate tutte le condizioni di assicurazione ed i rispettivi massimali; l'Appaltatore è tenuto con frequenza **\_\_\_\_\_** a fornire evidenza documentata all'Ente dell'avvenuto rinnovo nelle modalità indicate.

12.6. Resta pertanto fermo e convenuto che l'Appaltatore assume – con effetto liberatorio per l'Ente – ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto, nel corso dello svolgimento delle prestazioni e in dipendenza da esse. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevato l'Ente e il suo personale.





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

12.7. Ai sensi degli artt. 106 e 117 del Codice, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore ha stipulato apposita garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni emersi dall'eventuale inadempimento delle stessa, rilasciata dalla Compagnia assicuratrice [REDACTED], Agenzia di [REDACTED], polizza n. [REDACTED] efficace dal giorno [REDACTED] al giorno [REDACTED], valore assicurato pari ad € [REDACTED].

12.8. Qualora l'ammontare della garanzia di cui al comma 7 dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

**Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamenti**

13.1. L'Appaltatore si impegna ad emettere la fatturazione del corrispettivo con **cadenza mensile** anticipata; il pagamento verrà dunque effettuato sulla base del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

13.2. Le fatture emesse devono contenere il riferimento all'affidamento del contratto ed al CIG ed essere intestate e spedite all'Ente con il sistema di "Fatturazione Elettronica" (ai sensi dell'art. 1, co. 209, della Legge 244/2007 e dell'art. 1, co. 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 55/2013) con **CUF: YYXP5T, Codice IPA: c\_b923**.

13.3. L'importo delle predette fatture, previa verifica della regolare esecuzione e piena conformità del servizio/fornitura reso da parte dell'Appaltatore rispetto a quanto previsto contrattualmente, assenza di formali contestazioni non ancora risolte e/o applicazione di penali ed acquisizione di DURC in regola dai competenti Enti, è corrisposto tramite bonifico bancario, entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura, con apposito atto di liquidazione per l'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente dichiarato dall'Appaltatore, nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

13.4. L'Ente può rivalersi sull'Appaltatore per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, tramite il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi oltre che sulla garanzia definitiva. La sospensione del servizio mensa, nelle giornate di normale fruizione scolastica, determinata per qualsiasi motivazione dall'Amministrazione comunale, non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo, purché l'Amministrazione provveda a darne idoneo preavviso all'appaltatore possibilmente dal giorno precedente, o, comunque, entro le ore 09:30 del giorno interessato nei casi di imprevedibilità.

13.5. Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle singole fatture, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente del certificato di verifica di conformità ed acquisizione di DURC in regola dell'Appaltatore.

13.6. Alle fatture ricevute, è applicato il cosiddetto "*split payment*", ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. - T.U.IVA.

13.7. In caso di operatori economici plurisoggettivi, le fatture devono essere emesse singolarmente da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate/aggregate, nelle modalità indicate in questo articolo.

**Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

14.1. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

14.2. In applicazione dell'art. 3 della richiamata L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume:

- a) l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato, tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- c) l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il CIG del Contratto;
- d) l'obbligo di comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro n. 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.
- e) ogni altro obbligo previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., non specificato nel precedente elenco.

14.3. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 e s.m.i.

14.4. Per le finalità dei precedenti **commi 1, 2 e 3**, si evidenzia quanto segue:

14.4.1 per quanto riguarda l'Appaltatore:

- a) il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene **sul/i seguente/i conto/i corrente/i [ ] dedicato/i / [ ] non dedicato/i** in via esclusiva a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ripetere "n" volte in caso di utilizzo di più conti corrente):

- Intestato a: \_\_\_\_\_
- Banca/Poste: \_\_\_\_\_
- Filiale di: \_\_\_\_\_
- Indirizzo completo: \_\_\_\_\_
- Codice IBAN: \_\_\_\_\_

- b) si impegna ad utilizzare per tutti i rapporti giuridici con l'Ente derivanti dal presente contratto, il conto corrente indicato alla precedente lettera "a)";

- c) **sul/i predetto/i conto/i corrente/i indicato/i alla precedente lettera "a)", il/i soggetto/i** per l'Appaltatore, **legittimato/i** ad operare **è/sono il/i seguente/i** (ripetere "n" volte in caso di presenza di più soggetti):

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, nato/a in (Nazione), nel Comune di \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in (Nazione), nel \_\_\_\_\_

Pag. n. 17 di n. 26



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

**PARTE III – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI IN CORSO DI VIGENZA**

**Art. 15 – Opzioni contrattuali**

15.1. L'Ente, durante il periodo di efficacia del Contratto, con riferimento all' art. 120 del Codice, si riserva di apportare al Contratto medesimo, tutte le modifiche, entro gli importi, le modalità ed i termini indicati nell' **art. 8.3 del Disciplinare**.

15.2. Per quanto non espressamente previsto in questo documento e nel Disciplinare, in relazione ad ulteriori modifiche, trova applicazione l'art. 120 del Codice, la disciplina del codice civile e le ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili alla fattispecie.

**Art. 16 – Equilibrio contrattuale e Revisione dei prezzi**

16.1. Ai sensi dell'art. 9 del Codice, il presente Contratto osserva il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale; i presupposti che devono ricorrere cumulativamente per l'applicazione del principio sono i seguenti:

- a) la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- b) l'alterazione rilevante dell'equilibrio originario del contratto;
- c) i relativi rischi non devono essere stati assunti volontariamente dalla parte svantaggiata.

16.2. Al verificarsi di tutti i presupposti suindicati, viene riconosciuto alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, secondo buona fede. La rinegoziazione:

- a) può svolgersi nell'ambito delle risorse reperite tra le somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta;
- b) si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

16.3. L'Ente può dar luogo ad una revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice, nelle modalità previste dall' **art. 8.2 del Disciplinare**.

**Art. 17 – Sospensione dell'esecuzione**

17.1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice, nei casi in cui ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro n. 5 (cinque) giorni, al RUP. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

17.2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

17.3. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le attività nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, il RUP sentito il DEC.

17.4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, con l'art. 121 del Codice.

**Art. 18 – Penalità**

18.1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice, nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio/fornitura, per causa imputabile all'Appaltatore, il RUP – ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato I.2 al Codice – può irrogare le penalità di cui al presente articolo, previa formale notifica all'Appaltatore della contestazione, trasmessa a mezzo Pec.

18.2. L'Appaltatore deve, entro il termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione per l'applicazione delle penali, fornire a mezzo pec le proprie controdeduzioni, che sono valutate dal RUP per le successive decisioni in merito. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni ovvero nel caso in cui le controdeduzioni fornite siano ritenute dal RUP inadeguate e/o insufficienti a giustificare l'operato dell'Appaltatore, si procede a comminare allo stesso le penalità previste dal presente articolo.

18.3. L'Ente in particolare, a tutela della qualità delle prestazioni rese e della loro conformità alle condizioni contrattuali ed alle norme di legge, si riserva di applicare – secondo criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità - le seguenti penalità (a titolo indicativo e non esaustivo):

- a) nel caso di risoluzione unilaterale del contratto per incapacità ad eseguirlo e/o per gravi e reiterate inadempienze, irregolarità, non conformità e difformità, è esclusa la garanzia definitiva; in aggiunta è esperita l'azione in danno, per cui l'Appaltatore è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Ente dovesse sostenere per l'acquisizione delle prestazioni appaltate presso le altre ditte partecipanti e non aggiudicatrici, in ordine di scorrimento della graduatoria;
- b) ai sensi dell'art. 126, co. 1 del Codice, nel caso di ritardato avvio del servizio/fornitura per causa imputabile esclusivamente all'Appaltatore (o per l'avvio parziale), viene applicata una penalità compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del corrispettivo contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno lavorativo di ritardo, decurtando il relativo valore in sede di liquidazione del primo pagamento utile successivo; ove il ritardo dovesse raggiungere un periodo superiore a n. 30 (trenta) giorni solari, l'Ente ha il diritto di risolvere il contratto come previsto alla precedente lettera "a)";
- c) nel caso di accertate inadempienze, irregolarità, non conformità e/o difformità in merito all'esecuzione del servizio/fornitura rispetto al contratto, sollevati dall'Ente durante le attività di verifica di conformità di cui all'art. 6, viene applicata una penalità - calcolata sull'importo netto della prossima fatturazione e decurtando il relativo valore in sede di liquidazione del primo pagamento utile successivo - per ogni inadempienza, irregolarità, non conformità e difformità formalizzata dall'Ente nei confronti dell'Appaltatore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le Penalità indicate nell'art. 19 dl Capitolato Speciale d'Appalto.



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

18.4. L'Ente procede al recupero della penalità mediante trattenuta dal primo pagamento utile successivo, derivante dalla fatturazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, di un importo pari all'ammontare delle penalità regolarmente contestate. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla garanzia definitiva: in tali casi l'integrazione dell'importo della garanzia deve avvenire entro n. 10 (dieci) giorni lavorativi dall'introito della penalità.

18.5. Durante il periodo di esecuzione del contratto, l'ammontare totale delle penalità non può superare il 10,00% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell'art. 126, co. 1, del Codice; al superamento di detta soglia, l'Ente risolve unilateralmente di diritto il contratto.

18.6. Oltre alle penali di cui sopra, l'Appaltatore risponde di ogni danno (diretto e/o indiretto) che, per effetto della violazione contrattuale, dovesse derivare all'Ente; l'applicazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha determinato l'irrogazione della penale stessa.

18.7. Essendo l'Appaltatore titolare del Contratto, la sua responsabilità per quanto rilevi rispetto al contenuto del presente articolo, si estende anche all'operato del/i suo/i subappaltatore/i per quanto compatibile.

**Art. 19 – Recesso ed esecuzione in danno**

19.1. Per quanto riguarda il recesso, si applicano le disposizioni contenute all'art. 123 del Codice e all'art. 1, commi 3 e 7 del D. L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 e s.m.i.

19.2. Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter e 92, co. 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'Ente può inoltre recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle spettanze dovute sino alla data di efficacia del recesso, oltre al decimo del medesimo. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara - depurato del ribasso d'asta - e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

19.3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione a mezzo Pec, da darsi con un preavviso non inferiore a n. 20 (venti) giorni, decorsi i quali il recesso acquista efficacia e l'Ente prende in consegna il servizio/fornitura verificandone la regolarità.

19.4. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, fatto salvo i casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

19.5. In ogni caso, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

**Art. 20 – Risoluzione**

20.1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, in relazione alla risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice.

20.2. Il presente contratto può essere inoltre risolto da parte dell'Ente, in caso di sopravvenuta disponibilità

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)

Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

presso Consip S.p.A. e/o la Centrale di Committenza Regionale InnovaPuglia S.p.A. (EmPULIA), di Convenzioni e/o Accordi Quadro i cui servizi e/o forniture siano compatibili con i servizi e/o le forniture oggetto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 e s.m.i.

## **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 – Divieto di cessione del Contratto**

21.1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d) del Codice, pena la risoluzione d'ufficio del Contratto a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente salvo maggiori danni accertati, la cessione del Contratto è nulla ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice.

21.2. È consentito il trasferimento del Contratto nell'ambito di atti di trasformazione, scissione, fusione, conferimento di azienda e/o di rami di azienda, purchè effettuato a favore di soggetti aventi tutti i requisiti previsti nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare (di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le previste autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni per l'esercizio dell'attività; in tal caso il trasferimento del Contratto può avvenire solo ed esclusivamente agli stessi prezzi, patti e condizioni del medesimo Contratto.

21.3. Per quanto concerne le vicende soggettive dell'Appaltatore, si rinvia a quanto previsto dall'art. 124 del Codice.

### **Art. 22 – Cessione del credito**

22.1. Ai sensi dell'art. 120, co.12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Ente.

22.2. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

22.3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili dall'Ente qualora rifiutate con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

22.4. L'Ente si riserva - nel contratto stipulato o in atto separato contestuale - preventivamente di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto, con questo stipulato.

### **Art. 23 – Controversie e Foro competente**

23.1. Per eventuali controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 211 del Codice o dell'accordo transattivo di cui all'art. 212 del Codice, la definizione delle stesse è affidata all'Autorità Giudiziaria. Si dichiara competente esclusivamente il Foro di Bari.

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

23.2. È escluso il ricorso all'arbitrato ed alla clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice.

23.3. In ogni caso, qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto non sospende l'esecuzione delle obbligazioni comunque assunte dall'Appaltatore con il Contratto.

23.4. Le parti si riservano, infine, di richiedere ad ANAC, pareri di precontenzioso relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 220 del Codice.

**Art. 24 – Spese per la stipula del Contratto ed adempimenti fiscali**

24.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

24.2. Ai fini della stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore le seguenti spese:

- a) spese per diritti di rogito, segreteria e tesoreria;
- b) spese di bollo, registrazione ed ulteriori oneri fiscali quali imposte e tasse, il cui valore è determinato secondo la seguente TABELLA A riportata nell'Allegato I.4 del Codice:

<b>Fascia di importo contratto (valori in euro)</b>	<b>Imposta (valori in euro)</b>
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	€ 40,00
=> 150.000 < 1.000.000	€ 120,00
=> 1.000.000 < 5.000.000	€ 250,00
=> 5.000.000 < 25.000.000	€ 500,00
>= 25.000.000	€ 1.000,00

**NB.** La quantificazione esatta delle spese di cui alla precedente lettera "a)" può essere effettuata solo successivamente all'aggiudicazione efficace e prima della stipula del presente contratto ed è comunicata all'Appaltatore in tempo utile.

24.3. Le suddette spese devono essere corrisposte dall'Appaltatore a favore dell'Ente in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente del servizio tesoreria dell'Ente; questo ultimo, su richiesta dell'Appaltatore, consente il rimborso di dette spese in modo rateizzato secondo modalità e tempi convenuti tra le parti prima della stipula del Contratto.

**Art. 25 – Trattamento e protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio**

25.1. In merito ai dati, documenti, informazioni e notizie dell'Ente, del suo personale e di qualunque altra terza parte, a cui ha accesso e/o di cui viene a conoscenza l'Appaltatore (ossia il suo personale, tutti i soggetti fisici e giuridici dallo stesso incaricato ed il/i suo/i subappaltatore/i) durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (e che sono quindi e conseguentemente oggetto di trattamento con strumenti cartacei, informatici, telematici e di comunicazione elettronica), le Parti convengono che si applica implicitamente ed

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)

Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)





**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

integralmente quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 138/2024, dal Reg. UE 2016/679 "GDPR", arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U.R.I. n° 127 del 23.05.2018) e dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 in merito alla riservatezza ed alla sicurezza degli stessi.

25.2. Taluni di detti dati, documenti, informazioni e notizie potrebbero essere sottoposti al vincolo del segreto d'ufficio o appartenere ai c.d. "dati sensibili" e/o "dati giudiziari" e pertanto sottoposti alle specifiche restrizioni normative in termini di riservatezza, applicabili per i medesimi, come ad es. l'art. 15, del D.P.R. n. 3/1957 e l'art. 90, del Regolamento UE 2016/679 "GDPR".

25.3. Pertanto, tali dati, documenti, informazioni e notizie non possono in alcun modo essere trattati da parte dell'Appaltatore - o di chiunque collabori alla sua attività - per fini diversi da adempimenti normativi ed espletamento delle prestazioni previste nel contratto di appalto, né possono essere comunicati e/o divulgati a terzi prima di formale ed espressa autorizzazione della parte (soggetto fisico e/o giuridico) interessata.

25.4. L'Appaltatore inoltre, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, si obbliga indefinitamente a non divulgare i suddetti dati, documenti, informazioni e notizie, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso affidato e di cui in ogni caso non può avvalersi.

25.5. Tali dati, documenti, informazioni e notizie devono essere trattati adoperando adeguate misure tecnologiche, organizzative e procedurali di cybersicurezza, in modo tale da garantirne la protezione e la riservatezza ed evitarne accessi non autorizzati ed indesiderati.

25.6. I Responsabili della protezione dati sono i seguenti:

- a) DPO/RPD dell'Ente (soggetto giuridico): ..... (Indirizzo PEC: .....  
Indirizzo Mail : ..... - Tel. (+39) .....).

- b) DPO/RPD dell'Appaltatore - Denominazione ..... - Indirizzo .....  
- Contatti: .....

*(in caso di operatori economici pluri-soggettivi, ripetere "n" volte per il numero dei singoli soggetti riuniti/raggruppati/consorziati/aggregati, tranne nel caso in cui sia congiuntamente nominato un solo DPO/RPD per l'intero operatore economico riunito/raggruppato/consorziato/aggregato):*

- c) DPO/RPD del/i subappaltatore/i - Denominazione ..... - Indirizzo .....  
- Contatti: .....

*(ripetere "n" volte in caso di più subappaltatori):*

25.7. Si rimanda all'allegato addendum, avente ad oggetto "Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento in applicazione della Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/915



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

della Commissione del 04.06.2021", per quanto attiene specifiche ed espresse clausole a norma di legge, circa il trattamento e la protezione dei dati nell'ambito del presente contratto di appalto.

25.8. L'Appaltatore manleva completamente l'Ente da qualsiasi responsabilità e/o danno – diretto ed indiretto, morale e materiale - derivante dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, da parte propria e del/i suo/i subappaltatore/i.

**Art. 26 – Codice comportamentale**

26.1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (compresi eventuali subappaltatori), gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", pubblicato nella G.U.R.I. n. 129 del 04.06.2013, dal Codice comportamentale dell'Ente (ex art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta da parte dell'Appaltatore ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (compresi eventuali subappaltatori), l'Ente si riserva di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

26.2. L'Appaltatore manleva completamente l'Ente da qualsiasi responsabilità e/o danno – diretto ed indiretto, morale e materiale - derivante dall'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, da parte propria e del/i suo/i subappaltatore/i.

**Art. 27 – Disposizioni in materia di anticorruzione e conflitto di interessi**

27.1. Fatte salve tutte le disposizioni normative nazionali in materia di anticorruzione, come previsto dal Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente, l'Appaltatore (ed il/i suo/i eventuale/i subappaltatore/i) è/sono obbligato/i al rispetto incondizionato ed assoluto del suddetto Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza, consultabili sul sito web dell'Ente medesimo.

27.2. È fatto divieto all' Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto e, comunque per il triennio successivo alla sua scadenza, di intrattenere rapporti di servizio e/o fornitura e/o professionale in genere con gli Amministratori e/o i Dirigenti/Responsabili/Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente e loro familiari stretti (coniunti e conviventi).

27.3. L'Appaltatore conferma quanto già precedentemente dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento *de qua*, ossia di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., assumendo inoltre l'obbligo di segnalare qualunque evento, fatto, situazione che possa rilevare (anche potenzialmente) ai fini dell'art. 16 (conflitto di interesse) del Codice.

**Art. 28 – Clausola finale e di rinvio**

28.1. Le Parti contraenti danno atto che il presente contratto, comprensivo dei suoi elencati alla **lettera "d)" delle Definizioni**, è l'unico giuridicamente valido ai fini delle obbligazioni contrattuali e ha precedenza su eventuali documenti di stipula telematica generati automaticamente dalla Piattaforma.

28.2. Per tutto quanto non previsto espressamente e/o erroneamente regolamentato nel presente contratto le Parti contraenti si richiamano agli allegati elencati alla **lettera "d)" delle Definizioni**, nonchè alle disposizioni



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

normative, regolamentari ed amministrative applicabili alla fattispecie ed annessa giurisprudenza (sia dell'ordinamento nazionale che euro-unitario).

28.3. In caso di prescrizioni del presente contratto tra loro non compatibili e/o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni normative oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

28.4. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle prescrizioni presenti in questo contratto; le disposizioni riportate nel presente documento, si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative difforni.

28.5. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti contraenti, in persona dei propri rappresentanti, espressamente dichiarano di avere preso piena, perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti gli articoli presenti in questo contratto (ossia gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28) e di approvarne ed accettarne il rispettivo contenuto integralmente senza eccezione e/o obiezione alcuna.

*Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale e scritto con supporto informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, costituito da n. \_\_\_\_\_ (in lettere) facciate, di cui ho dato lettura a video alle Parti contraenti, le quali da me interpellate, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà ed a conferma di ciò, lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza.*

Casamassima, lì \_\_\_\_\_

**L'Ufficiale rogante**

dott./dott.ssa \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

(firmato digitalmente)

**Comune di Casamassima**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**  
Dott.ssa Mariangela Nuzzi  
C.f. \_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

**Appaltatore**  
**Il Legale Rappresentante / Procuratore**  
\_\_\_\_\_  
C.f. \_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)



**COMUNE DI CASAMASSIMA – CITTA' METROPOLITANA DI BARI**  
**Servizio Socio Culturale – Servizi alla Persona**

---

---

*Documento generato ab-origine in modo informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

---

Via Fiorentini, n° 7, 70010 – Casamassima (BA)  
Tel. (+39) 080 6530144 – Pec: [servizisociali.comune.casamassima@pec.it](mailto:servizisociali.comune.casamassima@pec.it)